

## SCHEDA N. 6 – CONSENSO DEI MINORI

### CONSENSO DEI MINORI

→ **Regolamento Ue 679/2016 – Art. 8**

→ Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione



→ *“per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.*

### OBBLIGHI DEL TITOLARE PER LA VERIFICA DELL'ETÀ

→ Il titolare del trattamento deve adoperarsi in ogni modo ragionevole



per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore in maniera corretta



**in considerazione delle tecnologie disponibili.**

### IL LEGISLATORE ITALIANO HA FISSATO IL LIMITE DI ETÀ

→ **DA APPLICARE IN ITALIA**



**A 14 ANNI**

### DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI

→ quando l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era ancora minorenne, dunque non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento,

→ **IMPORTANTE la cancellazione dei dati come specificato nel considerando 65**

Tale diritto è specificato, per ogni interessato dei dati al di là che sia minore o meno, nell'art. 17 del Regolamento nel cosiddetto **DIRITTO ALL'OBLIO**

### INFORMATIVA E CONSENSO DEL GENITORE

→ in alcuni casi dovrà riportare il consenso dei genitori, la raccolta non dovrà essere eccessivamente burocratica e al contempo dovrà essere predisposta e ricevuta dal genitore stesso con modalità tali da evitare eventuali manipolazioni o falsificazioni ad opera del minore stesso